SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1633)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato », prevede all'articolo 2, ultimo comma, che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le Ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle Intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

La suddetta disposizione ha una portata innovativa notevole, in quanto le Ragionerie provinciali dello Stato (già Ragionerie delle Intendenze di finanza), anche dopo aver assunto la fisionomia di organi decentrati del Ministero del tesoro, avevano continuato ad espletare per conto delle Intendenze di finanza — attraverso appositi reparti operanti come sezioni delle Intendenze medesime — servizi di carattere squisitamente contabile attinenti alla quasi totalità delle materie di competenza dell'Amministrazione delle finanze (amministrazione dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato, lotto e lotterie, imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, dogane, eccetera).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Il trasferimento di competenze di cui si è detto ha posto le Intendenze di finanza — che attualmente non dispongono di una propria, specifica, struttura organizzativa — in una situazione di estrema difficoltà operativa, in quanto tali uffici non sono al momento in grado di assicurare la necessaria correntezza amministrativa nella cura dei numerosi adempimenti relativi alla predisposizione ed alla tenuta di atti, conti e scritture afferenti sia alle entrate che alle spese gestite dall'Amministrazione finanziaria.

Per far fronte ai ricordati nuovi impegni occorre, quindi, costituire al più presto nell'ambito di ciascuna Intendenza, per la trattazione dei servizi contabili, appositi reparti di ragioneria dotati di personale adeguato per consistenza numerica e, soprattutto, per requisiti professionali, previo reclutamento del personale stesso del quale non v'è disponibilità nei ruoli esclusivamente amministrativi degli impiegati intendentizi.

Con il presente disegno di legge, che si compone di cinque articoli, si intende appunto rendere possibile l'istituzione dei menzionati reparti contabili mediante assunzione — con procedure concorsuali accelerate — dell'indispensabile personale specializzato.

Nell'articolo 1 viene quantificato in 970 unità il fabbisogno degli impiegati in parola ed il corrispondente incremento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione finanziaria.

Gli aumenti di organico proposti devono ritenersi quanto mai contenuti, se si considera che le Intendenze di finanza sono complessivamente 95 e che, per quanto concerne quelle di maggiore rilevanza, i servizi contabili vedono mediamente impegnati oltre 60 dipendenti delle Ragionerie provinciali, mentre, per quanto riguarda altre Intendenze di minore rilievo, risulta che l'espletamento dei servizi stessi richiede non meno di 10 impiegati.

Nel medesimo articolo si indicano, inoltre, i tre profili professionali di collaboratore amministrativo contabile, di ragioniere e di coadiutore in cui verranno inquadrati i dipendenti anzidetti, profili professionali che vengono individuati con il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1984, n. 1219.

L'articolo 2 contiene la disciplina dei concorsi speciali mediante i quali, attraverso procedure e prove d'esame semplificate, si intende pervenire ad una rapida acquisizione del personale in parola, pur garantendo un'efficace selezione dei candidati.

L'articolo 3 stabilisce i titoli di studio occorrenti per poter accedere a ciascuno dei tre profili professionali contemplati nell'articolo 1.

L'articolo 4 prevede la composizione, anch'essa semplificata rispetto a quanto disposto dalla normativa di carattere generale, delle commissioni esaminatrici dei concorsi speciali relativi ai tre profili professionali più volte ricordati.

L'articolo 5, infine, determina l'onere finanziario che comporterà il pagamento delle retribuzioni al personale di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale del Ministero delle finanze, di cui al secondo comma dello stesso articolo, è aumentata di 970 unità ripartite come segue:

a) n. 180 unità della settima qualifica funzionale;

b) n. 540 unità della sesta qualifica funzionale;

c) n. 250 unità della quarta qualifica funzionale.

2. Il personale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma sarà inquadrato, rispettivamente, nei profili professionali di collaboratore amministrativo-contabile, di ragioniere e di coadiutore individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

3. Lo stesso personale dovrà essere destinato a prestare servizio presso le Intendenze di finanza, per l'espletamento dei servizi contabili.

Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, il Ministro delle finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concorsi speciali su base regionale da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

2. Le prove di esame per i concorsi speciali previsti dal comma precedente consistono:

1) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile (VII qualifica funzionale):

a) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati, rispettivamente, nel diritto amministrativo e nella contabilità di Stato;

b) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui alla lettera *a*), il diritto privato, il diritto tributario, la ragioneria generale e nozioni di statistica;

2) per il profilo professionale di ragioniere (VI qualifica funzionale):

a) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un tema di cultura generale;

b) in un colloquio avente per oggetto elementi di: diritto amministrativo, diritto privato, diritto tributario, ragioneria generale, contabilità di Stato e statistica;

3) per il profilo professionale di coadiutore (IV qualifica funzionale):

a) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un tema di cultura generale;

b) in una prova pratica di dattilografia e su macchina calcolatrice;

c) in un colloquio avente per oggetto: ordinamento degli archivi, nozioni elementari di statistica, nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ed aritmetica secondo il programma della scuola media di obbligo.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui al precedente articolo 2 è richiesto il

possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile: diploma di laurea in economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche, economia aziendale e scienze economiche e bancarie;

b) per il profilo professionale di ragioniere: diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;

c) per il profilo professionale di coadiutore: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui alla presente legge sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

1) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente, da un docente universitario in materie economiche ed aziendali e da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri;

2) per il profilo professionale di ragioniere, dal titolare dell'Intendenza di finanza del capoluogo di regione oppure da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, da un funzionario dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima e da un professore di ragioneria di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membri;

3) per il profilo professionale di coadiutore, da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, presidente, e da due funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze con

qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.

2. Possono essere nominate sottocommissioni di esame, con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eevntuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima per il concorso di cui al comma 1, punto 1), e da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla sesta per gli altri concorsi.

4. Sulla base delle graduatorie di merito compilate dalle commissioni esaminatrici e dei titoli di preferenza e precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 2. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno 1986 e in lire 18.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.